

Proposte di emendamenti di Ugo De Siervo al ddl Camera n. 2613 (Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario . . .)

All'art. 1

Al quinto comma dell'ipotizzato art. 55 Cost.

Eliminare: “nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché,”

Motivazione: disposizione incomprensibile e comunque fortemente contraddittoria con quanto previsto nell'ipotizzato nuovo art. 117 Cost.

All'art. 2

Al sesto comma dell'ipotizzato art. 57 Cost.

Sostituire “, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale” con “temporanea nell'ente di appartenenza o di scioglimento degli organi regionali o comunali”.

Motivazione: sembra evidente che, date le funzioni, significative e numerose, comunque attribuite al Senato, i senatori, tenuti espressamente a “partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni” (si veda l'aggiunta ipotizzata all'art. 64 Cost.), non possano contemporaneamente adempiere alle impegnative funzioni nelle Regioni o nei Comuni, dove vanno quindi sostituiti.

Per la riduzione delle spese per la politica è assai più ragionevole ipotizzare che il numero dei Deputati sia ridotto a 500 (*quindi così modificando il secondo comma dell'art. 56 Cost.*).

All'art. 5***Al testo proposto.***

Eliminare il nuovo comma ipotizzato, in relazione all'emendamento proposto all'art.2.

All'art. 9***Al testo proposto.***

Ripristinare il testo originario dell'art. 69 Cost.

Motivazione: sembra estraneo alle caratteristiche dei moderni Stati democratici escludere che i componenti di un organo legislativo, pur con competenze minori, non abbiano un'indennità (ovviamente limitata). Inoltre la pretesa che i senatori mantengano solo l'indennità di cui godono nell'ente regionale o locale di appartenenza equivale ad ipotizzare che possa funzionare un organo collegiale i cui componenti avrebbero indennità fra loro differenziate anche in modo significativo (a seconda delle diverse Regioni e dei diversi Comuni), mentre i senatori di nomina presidenziale non avrebbero alcuna indennità.

Art. 10***Al progettato secondo comma dell'art. 70.***

Premettere : "Ove un disegno di legge concerna anche materie di cui al comma precedente, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere".

Motivazione: dal momento che il testo del ddl attribuisce alcune materie legislative al procedimento legislativo bicamerale, occorre determinare un criterio per i ddl che concernano sia materie "bicamerali" che "monocamerali". Il suggerimento è nel senso di

espandere in questi casi (che potranno essere ridotti da una avvertita progettazione) la competenza bicamerale.

All'art. 11

Al comma che si vorrebbe aggiungere alla fine dell'art. 71 Cost.

Eliminarlo.

Motivazione: si tratta di una norma costituzionale giuridicamente inutile, dal momento che rinvia ad una futura legge costituzionale i due possibili complessi ed opinabili oggetti da disciplinare, senza neppure chiarirli sufficientemente.

All'art. 12

Al progettato terzo comma dell'art. 72.

Ripristinare il testo originario relativo al fatto che le Commissioni parlamentari di Camera e Senato sono "composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari".

Motivazione: occorre ovviamente garantire anche al Senato un criterio di formazione delle Commissioni ed è normale che i senatori si organizzino in gruppi parlamentari (qualsiasi essi siano).

Al progettato comma 6 dell'art. 72 Cost.

Specificare che il ddl su cui si chiede la corsia preferenziale deve "essere stato indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo nelle dichiarazioni su cui si è conseguita la fiducia parlamentare".

Specificare inoltre che la "corsia preferenziale" non è utilizzabile per i casi di cui al progettato art.70, quarto comma.

Motivazioni: occorre che uno strumento così incisivo nelle procedure legislative e nella forma di governo sia il frutto di una

previa determinazione in sede di piattaforma programmatica. Inoltre la procedura appare inapplicabile nei casi previsti dal nuovo quarto comma dell'art. 70, là dove si prevede la necessità di una votazione a maggioranza assoluta.

All'art. 13

Ai progettati secondo comma dell'art. 73 e secondo comma dell'art. 134 Cost.

Eliminare i riferimenti alle leggi elettorali per il Senato e il possibile ricorso alla Corte di un terzo dei senatori.

Motivazione: data la composizione del Senato prevista nel ddl cost., non sembra esservi spazio per una legge elettorale per il Senato.

All'art. 16

Al secondo comma del progettato art. 77 Cost.

Ripristinare il testo vigente.

Motivazione: anche il Senato dovrebbe poter essere sciolto, pur in casi eccezionali (si veda le proposte relative agli artt. 23 e 24).

Al sesto comma del progettato art. 77 Cost.

Sostituire “ le proposte di modificazione possono essere deliberate” con “le sue deliberazioni sono assunte”.

Motivazione: dal momento che il testo del ddl attribuisce alcune materie legislative al procedimento legislativo bicamerale, occorre prevedere una norma compatibile a ciò anche in sede di conversione dei decreti legge.

All'art. 20

All'intero articolo.

Ripristinare il testo vigente.

Motivazione: date le variegate funzioni legislative bicamerali e le molteplici materie su cui il Senato partecipa al procedimento legislativo, non sembra aver fondamento la sottrazione al Senato del potere di inchiesta.

Agli artt. 23 e 24

Al secondo periodo dell'ultimo comma del progettato art. 86 Cost. e nel primo comma del progettato art. 88 Cost.

Ripristinare i testi vigenti.

Motivazione: anche se il Senato viene configurato come organo non direttamente elettivo ed estraneo al rapporto fiduciario, non si può assolutamente escludere che esso possa (almeno in ipotesi) assumere atteggiamenti anche pericolosi dal punto di vista di supremi interessi nazionali (si pensi, ad es., all'art. 5 Cost.) o gravemente dannosi per atteggiamenti irresponsabili sul piano legislativo, possedendo una competenza anche legislativa piena in alcuni importanti settori: da ciò il mantenimento opportuno al Presidente della Repubblica di un ipotetico potere sanzionatorio.

All'art. 26

Al testo proposto.

Ripristinare il testo vigente.

Motivazione: non si comprende il significato della modificazione proposta, dal momento che non è escluso che un Senatore, come un Deputato, possa essere nominato Ministro, con tutto ciò che ne può seguire. Ma soprattutto occorre che ci si renda conto che la legge costituzionale n.1 del 1989 (di cui non si è ipotizzata la modifica) prevede in più disposizioni vari ruoli del Senato (artt. 5, 8, 9, 10).

All'art. 30***Al secondo comma del progettato art. 117 Cost.******Alla lettera e***

Fra "coordinamento" e "della finanza pubblica" inserire "generale" e aggiungere in fondo "norme generali in tema di legislazione economica di interesse nazionale".

Motivazioni: mentre un coordinamento senza limiti della finanza pubblica incide in modo assolutamente distruttivo sull'autonomia finanziaria regionale, il suggerimento di introdurre una competenza statale in tema di legislazione economica di interesse nazionale (sul modello dell'attuale Costituzione della RFT) tende a colmare una delle massime carenze del vigente art. 117 Cost., nel quale non si fa parola delle primarie responsabilità statali in tema di politica economica; una carenza di cui stranamente il legislatore attuale sembra non essersi accorto.

Alla lettera h.

Aggiungere "norme generali sulla circolazione stradale".

Motivazione: anche in questo caso si supplisce ad una grave carenza dell'attuale art. 117 Cost., di cui stranamente il legislatore attuale sembra non essersi accorto.

Alla lettera p.

Sostituire la formulazione con la seguente : "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; norme generali sull'ordinamento degli enti locali e sulle forme associative dei Comuni".

Motivazione: non sembra compatibile con l'articolazione sul territorio degli enti locali riservare esclusivamente allo Stato il loro ordinamento, escludendo le Regioni.

Alla lettera s.

Sostituire a "tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema" le seguenti parole : "norme generali sull'ambiente, sull'ecosistema, sui beni culturali e paesaggistici".

Motivazione: occorre limitare, almeno in parte, la competenza statale su materie che hanno un impatto evidente sui territori.

All'art. 30

Al terzo comma del progettato art. 117 Cost.

Eliminare le parole "in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche".

Motivazione: il testo indicato sembra essere il frutto di un manifesto errore, dal momento che è pacifica la competenza esclusiva statale in tema di leggi elettorali per il Parlamento, così come in tema di tutela delle minoranze linguistiche, salvo speciali previsioni contenute in alcuni Statuti regionali speciali.

All'art. 30

Al quarto comma del progettato art. 117 Cost.

nella disposizione relativa alla cosiddetta "clausola di supremazia" sostituire a "la legge dello Stato" le parole : "un'apposita legge bicamerale statale".

E' del tutto logico che una legge statale, idonea a disciplinare eccezionalmente materie di sicura competenza regionale, sia adottata tramite il procedimento legislativo bicamerale, che permette al Senato di rappresentare pienamente il punto di vista di classi politiche che conoscono effettivamente l'amministrazione regionale e locale.

All'art. 32***Al secondo comma.***

Sostituire a "legge dello Stato" le parole "legge bicamerale statale".

Motivazione: come non mai, su un tema come quello del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, appare opportuno un contributo pieno del Senato alla elaborazione della legislazione statale.

All'art. 34***Al testo proposto.***

Sostituire a "nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione" con "nel limite degli importi stabiliti dalla legge statale".

Motivazione: mentre appare opinabile creare catene di indennità fra diversi amministratori locali e regionali, è naturale che a determinare il livello delle indennità regionali possa provvedere il legislatore statale nell'ambito della competenza legislativa di cui all'art. 122.1 Cost.

All'art.36***Al primo comma del progettato art. 135 Cost.***

Ripristinare il testo vigente.

Motivazione: appare pericoloso suddividere i cinque giudici da nominare da parte del Parlamento in seduta comune fra tre da nominare dalla Camera e due da nominare dal Senato, dal momento che così si accentuerebbe il rischio di attribuire ai giudici costituzionali una sorta di rappresentanza di interessi. E' singolare

che nel testo del ddl cost. non si faccia neppure riferimento all'art.3 della legge cost. n.2/1967, che disciplina analiticamente la nomina dei giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune.

All' art. 38

Al comma 11.

Premettere le parole "Salvo quanto previsto all'art. 117, quarto comma, Cost.," e sostituire a "sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome" con ", che deve intervenire entro il termine di tre anni". Inoltre aggiungere: "L'art. 127 della Costituzione si applica anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano".

Motivazioni: non è accettabile che le Regioni a statuto speciale vedano rinviata ad un momento futuro ed incerto la revisione dei loro statuti, addirittura fatta dipendere da una loro previa intesa, così limitandosi addirittura il potere del Parlamento di adottare leggi costituzionali come sono gli Statuti speciali. Comunque la logica istituzionale sottostante a quanto previsto dal nuovo quarto comma dell'art. 117 Cost. porta a renderlo immediatamente efficace sull'intero territorio nazionale. Invece, l'esplicita estensione dell'art. 127 della Costituzione anche alle Regioni speciali ed alle Province autonome (salvo ovviamente quanto previsto dall'art. 56 e segg. dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige) è finalizzata a rendere definitivo quanto già esteso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (salvo che per la Sicilia, comunque oggetto di un attuale specifico conflitto giurisdizionale) in applicazione dell'art. 10 della legge cost. n.3/2001; estensione che potrebbe esser messa in dubbio proprio dalla nuova legislazione costituzionale sostitutiva del vigente Titolo V della seconda parte della Costituzione.